

023 Liquidazione del compenso

Art. 23 Liquidazione del compenso - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Articolo vigente |red

Art. 23 Liquidazione del compenso

Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

note - modifiche e precedente normativa di riferimento |blue

..

giurisprudenza |green

023 Liquidazione del compenso

Documenti collegati:

[023 Liquidazione del compenso](#)

Art. 23 Liquidazione del compenso - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Art. 23 Liquidazione del compenso 1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

PROCEDURE DI ALLERTA

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI